

**DELIBERAZIONE 12 MARZO 2019**

**87/2019/E/EEL**

**APPROVAZIONE DI SEI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI PRODUTTORI, IN  
MATERIA DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  
CONNESSI IN MEDIA TENSIONE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
84/2012/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1056<sup>a</sup> riunione del 12 marzo 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera g), comma 20, lettera c) e comma 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 novembre 2007, 280/07 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 165/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 165/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2014, 582/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 582/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2016, 242/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 242/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 613/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 613/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2018, 93/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 93/2018/E/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l’Allegato A70 al Codice di rete di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), recante “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita” (di seguito: Allegato A70);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21);
- la Guida del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 82-25 (di seguito: Guida CEI 82-25);
- la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) del 10 dicembre 2018, prot. Autorità 36462 del 21 dicembre 2018 (di seguito: nota del 10 dicembre 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 84/2012/R/eel, l’Autorità ha disposto l’ampliamento del campo di funzionamento (in termini di frequenza e tensione) degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di bassa e media tensione, come previsto dal paragrafo 5, dell’Allegato A70 al Codice di rete;
- con la deliberazione 84/2012/R/eel, l’Autorità ha, tra l’altro:
  - a) verificato positivamente l’Allegato A70 al Codice di rete presentato da Terna, definendo le disposizioni per l’applicazione del medesimo Allegato A70 agli impianti di produzione di energia elettrica;
  - b) previsto che agli impianti di produzione di energia elettrica che vengono connessi alle reti di bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012 si applichino le disposizioni previste dai paragrafi 5 e 8 dell’Allegato A70 al Codice di rete;
  - c) previsto interventi di adeguamento sugli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  - d) previsto che gli interventi di adeguamento di cui alla precedente lettera c) riguardino le sole prescrizioni previste dai paragrafi 5 e 8 dell’Allegato A70 al Codice di rete (relative alla modifica delle regolazioni delle protezioni di interfaccia al fine di ampliare il campo di funzionamento in termini di frequenza e tensione degli impianti di produzione di energia elettrica e l’installazione del sistema di protezione di interfaccia a sblocco voltmetrico) in quanto implementabili rapidamente e con costi che non compromettono la redditività dell’investimento effettuato;

- e) previsto un premio, confermato con la deliberazione 165/2012/R/eel, per i produttori che hanno completato gli interventi di adeguamento di cui alla lettera c) entro il 30 giugno 2012, quantificato pari a 2.000 euro e 5.000 euro rispettivamente se l'impianto di produzione di energia elettrica è stato realizzato prima o dopo l'entrata in vigore della Guida CEI 82-25; e che ai produttori che hanno completato gli interventi di adeguamento successivamente al 30 giugno 2012 ed entro il 31 ottobre 2012 sia riconosciuto un premio decrescente, su base mensile, rispetto a quello sopra indicato;
- f) previsto che l'impresa distributrice effettui un sopralluogo sugli impianti di produzione di energia elettrica oggetto degli interventi di adeguamento di cui alla lettera d), al fine di verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti;
- g) previsto che nei casi in cui:
  - la verifica di cui alla lettera f), effettuata dall'impresa distributrice, abbia avuto esito negativo, ovvero
  - il produttore, nonostante il sollecito da parte dell'impresa distributrice, non adegui i propri impianti di produzione di energia elettrica secondo le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 5 della medesima deliberazione 84/2012/R/eel,
 l'impresa distributrice ne dia comunicazione al GSE e al produttore. In tali casi il GSE sospende l'erogazione degli incentivi, ove previsti, fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica;
- h) previsto che l'Autorità valuti successivamente gli interventi da assumere nei confronti dei produttori che, pur avendone l'obbligo, non avessero completato gli interventi di adeguamento di cui alla lettera c) entro il 31 marzo 2013, fino a disporre l'impossibilità a rimanere connessi alla rete elettrica;
- successivamente, con la deliberazione 243/2013/R/eel, l'Autorità, modificando e integrando la deliberazione 84/2012/R/eel, ha definito le condizioni e le modalità di applicazione delle prescrizioni previste dall'Allegato A70 al Codice di rete agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW connessi in bassa tensione e agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza fino a 50 kW connessi in media tensione;
- con la medesima deliberazione 243/2013/R/eel, l'Autorità ha raccomandato, al GSE, di dare applicazione alle clausole delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato che ne prevedono la sospensione dell'efficacia in caso di inadempienza agli obblighi ivi previsti o richiamati (per quanto attiene al caso di specie, le norme in materia di connessioni di impianti di produzione alla rete elettrica, tra cui rientrano le disposizioni di cui alla deliberazione 84/2012/R/eel), fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione, dando adeguato preavviso ai produttori coinvolti;
- con la deliberazione 613/2016/E/eel, l'Autorità ha intimato, ai produttori che risultavano inadempienti agli obblighi della deliberazione 84/2012/R/eel, di perfezionare l'adeguamento del proprio impianto di produzione entro e non oltre:

- il 31 gennaio 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi alle reti di media tensione;
- il 31 marzo 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza fino a 50 kW connessi alle reti di media tensione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede, tra l'altro, che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- ai sensi delle deliberazioni 582/2014/E/eel, 242/2016/E/eel e 93/2018/E/eel, sono già state effettuate, in totale, 20 verifiche ispettive presso impianti di produzione di energia elettrica oggetto degli interventi di adeguamento, previsti dall'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, al fine di accertare l'avvenuto adeguamento dei medesimi impianti di produzione, nonché la persistenza, anche dopo la verifica svolta dall'impresa distributrice, delle condizioni oggetto di adeguamento;
- nel corso delle suddette verifiche ispettive sono state accertate alcune difformità rispetto alla regolazione vigente;
- la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità ha segnalato, alla Direzione Accountability e Enforcement, l'opportunità di proseguire l'attività di verifica, effettuando, nel corso dell'anno 2019, 6 (sei) ulteriori verifiche ispettive presso impianti di produzione oggetto degli interventi di adeguamento, previsti dall'articolo 5, della deliberazione 84/2012/R/eel, con il fine di accertare l'avvenuto adeguamento dei medesimi impianti di produzione, nonché la persistenza, anche dopo la verifica svolta dall'impresa distributrice, delle condizioni oggetto di adeguamento;
- con la nota del 10 dicembre 2018, il GSE ha trasmesso, all'Autorità, l'elenco dei propri contratti, relativi all'erogazione degli incentivi e/o ai regimi commerciali di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete (ritiro dedicato e scambio sul posto), sospesi per mancato adeguamento dell'impianto di produzione all'Allegato A70 del Codice di rete.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- effettuare 6 (sei) verifiche ispettive nei confronti di produttori di energia elettrica in materia di applicazione delle disposizioni previste dall'Allegato A70 al Codice di rete;
- prevedere che le verifiche ispettive, di cui al precedente alinea, siano limitate ai casi di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012, in considerazione del fatto che su tali impianti di produzione era necessaria

un'azione del produttore e una successiva verifica dell'impresa distributrice, mentre nei casi di impianti di produzione di energia elettrica entrati in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012 il rispetto delle disposizioni, previste dall'Allegato A70 al Codice di rete (come recepite dalla Norma CEI 0-16 e dalla Norma CEI 0-21), è condizione necessaria affinché le imprese distributrici possano erogare il servizio di connessione;

- prevedere che le verifiche ispettive siano condotte presso l'impianto di produzione di energia elettrica, utilizzando opportuni strumenti atti a verificare il rispetto dei requisiti resi obbligatori dalla deliberazione 84/2012/R/eel, alla presenza dell'impresa distributrice territorialmente competente in quanto soggetto coinvolto nella realizzazione, attivazione ed esercizio della connessione;
- avvalersi dell'ausilio di un supporto tecnico fornito da altri soggetti esterni all'Autorità che siano in possesso delle necessarie competenze e professionalità e garantiscano una posizione di terzietà, imparzialità e indipendenza rispetto ai produttori di energia elettrica e alle imprese distributrici interessati

### **DELIBERA**

1. di effettuare, entro il 31 marzo 2020, 6 (sei) verifiche ispettive nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012, secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive in materia di adeguamento, ai sensi della deliberazione 84/2012/R/eel, degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione*", allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate, congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo produttore di energia elettrica e all'impresa distributrice interessati di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate anche tramite il supporto tecnico di soggetti esterni all'Autorità che siano in possesso delle necessarie competenze e professionalità e garantiscano una posizione di terzietà, imparzialità e indipendenza rispetto ai produttori di energia elettrica e alle imprese distributrici interessate, dando mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità per tutte le azioni a seguire finalizzate alla contrattualizzazione dei relativi incarichi;
4. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2019;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*